

(N. 1623)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ e GRISOLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1951

Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

ONOREVOLI SENATORI. — La benefica disposizione del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani ed assimilati presso le aziende private e che fu più volte prorogata, verrebbe a scadere — giusta l'ultimo dei provvedimenti di proroga (legge 15 luglio 1950, n. 593) — il 31 maggio prossimo.

Poichè le ragioni che hanno suggerito il

provvedimento iniziale in favore delle predette benemerite categorie di lavoratori e le sue successive proroghe non sono venute meno, anzi si sono purtroppo acutizzate, è senz'altro opportuno addivenire ad una ulteriore proroga di un anno del periodo di mantenimento in servizio dei lavoratori aventi i requisiti suddetti.

Vi proponiamo, pertanto, di approvare il disegno di legge che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani o assimilati, assunti o riassunti in servizio ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, con legge 5 giugno 1949, n. 306 e con legge 15 luglio 1950, n. 593, è ulteriormente prorogato sino al 31 maggio 1952.

Art. 2.

Sino alla medesima data rimarranno in vigore le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della richiamata legge 15 luglio 1950, n. 593.